



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

sezione quarta civile

Il giudice dott.ssa Giulia La Malfa,
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt. 14-ter ss. 1. 27 gennaio 2012, n. 3*;
letta la domanda presentata da STEFANO FRANCHI;
letti i documenti in atti;
letta la relazione del dott. Antonio Chirolì, nominato quale professionista con le funzioni di
organismo di composizione della crisi;
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art. 14-ter l. n. 3/2012*;
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del
ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012*, tenuto conto dei
limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato dei
crediti impignorabili *ex art. 545 c.p.c. [14-ter, co. 6, lett. a), l. n. 3/2012]*;
ritenuto pertanto che la previsione *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012* consenta al
giudice di escludere dalla liquidazione un importo maggiore rispetto a quello stabilito in
applicazione dei criteri di cui all'*art. 545 c.p.c.*, ove ricorrenti particolari ragioni inerenti
alle condizioni personali del ricorrente ovvero dei componenti della sua famiglia (cfr. *art. 46, co. 2, l.f.*);
ritenuto inoltre che costituisca, se non limite esterno, quantomeno criterio orientativo la
liquidazione del mantenimento conformata dal legislatore per l'incapiente all'*art. 14-
quaterdecies, co. 2, l. n. 3/2012* (ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà e
moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo
familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.P.C.M. 5
dicembre 2013, n. 159);
rilevato che nella specie il ricorrente percepisce un reddito netto mensile da stipendio di
circa euro 1.950,00 (doc. n. 7);
rilevata l'entità dell'assegno sociale di euro 459,83 e del c.d. minimo vitale di euro 689,74
(*art. 545, co. 7, c.p.c.*);
rilevato il concorso di più crediti aventi cause diverse tra loro (*art. 545, c. 5, c.p.c.*), quali
debiti tributari, debiti di funzionamento relativi all'attività di impresa in precedenza svolta,
debito relativo al mutuo per l'acquisto della proprietà dell'immobile destinato ad
abitazione, debito relativo a prestazioni professionali, debiti bancari relativi all'impresa
cessata, debito assicurativo;
rilevato che il ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento *ex art. 9, co. 2, l. n. 3/2012*
l'importo mensile complessivo di euro 1.701,36, superiore al limite pignorabile;
ritenuto che la pretesa del ricorrente non possa trovare pieno accoglimento, tenuto conto
che la spesa mensile per noleggio auto non è dimostrata e comunque evidentemente
superflua, disponendo il ricorrente allo stato di un automezzo di proprietà (Renault Clio



TG CC075NE) e non avendo egli documentato l'effettiva stipulazione del contratto di noleggio;

ritenuto pertanto che la somma esclusa dalla liquidazione possa essere determinata in euro 1.250,00 mensili, sicché, in positivo, la residua somma del reddito è destinata alla liquidazione;

ritenuto pertanto che la somma destinata alla liquidazione sia di euro 700,00 mensili, oltre all'intera tredicesima mensilità per euro 1.950,00 quale esito di una valutazione che contempera i confliggenti interessi del ricorrente, a liberarsi in breve tempo della responsabilità per debiti propri e di terzi, e dei creditori, ad ottenere la soddisfazione dei crediti, di modo che all'indubbio vantaggio dell'esdebitazione, attribuito se ricorrenti i requisiti, deve rispondere un ragionevole, quindi serio e sostenibile, sacrificio del sovraindebitato;

si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il venire meno del concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 8, l. n. 3/2012;

p.q.m.

letto e applicato l'art.14-*quinquies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di STEFANO FRANCHI (c.f. FRNNSFN77R25B157), nato a Brescia, il 25 ottobre 1977 e residente in Calvisano (Bs), via Filippo Turati n. 38, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore il dott. Antonio Chiroli, con studio in Brescia via Berardo Maggi n. 9/a, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.;
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;



- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-*ter*, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
 - richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-*octies*, co. 4);
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-*novies*, co. 1);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-*novies*, co. 2);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-*novies*, co. 3);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-*novies*, co. 3);
 - esercizio o prosecuzione di azioni giudiziali (art. 14-*decies*);
 - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
 - richiesta di chiusura della procedura (art. 14-*novies*, co. 5);
- 10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore e si pubblichi sul sito del Tribunale ordinario di Brescia, nell'area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*".

Brescia, 23 novembre 2021

Il giudice
Dott.ssa Giulia La Malfa

